



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

ORIGINALE

Prot.3

DECRETO DEL SINDACO

N. 1 DEL 03-01-2022

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 30 L. 244/2007.**

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di gennaio, il Sindaco

Letto l'art. 2 comma 30 della Legge 24/12/2007 n. 244 che dispone: “ *Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.*”

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 10/06/2019, di nomina della Commissione Elettorale comunale ai sensi dell'art. 4 bis commi 1, 2, 3 T.U. Leggi elettorali D.P.R. 20/03/1967 n. 223 e s.m.i. “*Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, 1. secondo le norme del presente testo unico. 2. In ciascun comune l'ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.*”;

Letta la Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Servizi Elettorali n. 1 del 08/01/2008, che dispone l'immediata precettività della disciplina della Legge 244/2007.

